

**LA COMUNICAZIONE** rappresenta il documento che deve essere prodotto dalle aziende che intendono utilizzare gli effluenti zootecnici a fini agronomici, su terreni ricadenti in aree vulnerabili da nitrati

La comunicazione di cui all'art. 12 del Piano di Azione, deve essere presentata in triplice copia al sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su cui si effettua l'utilizzazione agronomica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

Tale comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'azienda che produce o intende utilizzare una quantità di effluenti di allevamento superiore a 3.000 kg/anno.

**LA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA**, potrà essere presentata dalle aziende con produzione e/o utilizzazione di azoto proveniente da effluenti di allevamento compresa tra 1.000 e 3.000 kg/anno.

**SONO ESONERATI** dall'obbligo di effettuare la comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano al campo effluenti zootecnici in quantità non superiore a 1000 Kg di azoto in un anno. Le stesse aziende sono comunque tenute a dimostrare alle autorità preposte al controllo il rispetto di tutte le restanti disposizioni contenute nel programma.

Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione degli effluenti di allevamento siano suddivise fra più soggetti, ognuno dovrà presentare la comunicazione per la parte di propria competenza.

La comunicazione avviene con cadenza periodica di cinque anni, ma va ripresentata in caso di modifica dei contenuti dichiarati, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività annuali di spandimento.



PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

**ARSSA-Servizio Difesa e Qualificazione delle Produzioni**  
Via Nazionale n. 38 - Tel. 085.9773592 - 97735396  
65010 VILLANOVA DI CAPAGATTI - PE  
www.arssa.abruzzo.it  
e-mail: direttivanitrati@arssa-mail.it

Il Programma d'Azione ha inoltre, imposto la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) ed istituito il Registro delle aziende agricole e zootecniche ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

**IL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)** è uno strumento che raccoglie tutte le informazioni utili alla predisposizione ed alla validazione di un Piano di fertilizzazione con particolare riguardo all'azoto.

Infatti al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle stesse di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera, dall'acqua e dalle fertilizzazioni. Il Piano stesso deve fare riferimento alla campagna agraria.

Inoltre dette aziende sono tenute a compilare il **registro dei fertilizzanti**.

I dati contenuti nei registri dovranno trovare riscontro nella documentazione fiscale dell'azienda (fatture, contabilità aziendale).

Il PUA va presentato entro il 31 marzo di ciascun anno all'ARSSA in formato elettronico ed ha una cadenza di cinque anni; deve essere conservato in azienda o nel fascicolo aziendale per almeno 4 anni successivi alla sua scadenza e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo. L'ARSSA ha istituito un database regionale che permette, sia alle aziende che alle associazioni in loro rappresentanza, di collegarsi on line per la compilazione e/o aggiornamento del proprio PUA in tempo reale. Riferimenti normativi e modulistiche possono essere consultate sul sito arssa: [www.arssa.abruzzo.it](http://www.arssa.abruzzo.it)



**Piano di informazione e formazione Supporti Editoriali Comunicazione diretta realizzati da:**

**CO.T.I.R. Srl**  
SS.16 Nord loc. Zimarino n. 240 - 66054 VASTO (CH)  
Tel. 0873.310059 - Fax 0873.310307  
e-mail: [cotir@cotir.it](mailto:cotir@cotir.it) - [www.cotir.it](http://www.cotir.it)



PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE

# "VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA"

(DGR n.899 del 07/09/2007 - DGR n.202 del 04/05/2009)

**DOCUMENTO DI SINTESI INFORMATIVO AD AMPIA DIFFUSIONE**



**MAPPA AMBITO DI INTERVENTO**

## COSA PREVEDE IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Il programma di azione si prefigge di valutare e correggere la pratica della fertilizzazione azotata (elementi fertilizzanti, reflui e fanghi prodotti da aziende agricole) attraverso una corretta gestione del bilancio azotato in modo da limitare, in maniera sostanziale, l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da nitrati di origine agricola.

### LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

*Direttiva Nitrati (91/676/CEE):* ha dato indicazione agli stati membri di intraprendere le azioni necessarie per individuare le zone a rilevante concentrazione di nitrati di origine agricola nel terreno e le modalità per porvi rimedio.

*D. Lgs. 152/99:* l'Italia recepisce il provvedimento e da mandato alle Regioni di definire "le aree vulnerabili da nitrati".

*DGR n. 899 del 07.09.2007:* la Regione Abruzzo approva il PROGRAMMA DI AZIONE che individua le norme e tecniche di fertilizzazione coerentemente con le regole della buona pratica agricola e le strategie da adottare per ottenere un'integrazione tra agricoltura, allevamento ed ambiente.

*Decreto Interministeriale del 07.04.2006:* norme tecniche di applicazione della direttiva nell'ambito dei Piani di Azione regionali.

*DGR n. 187 del 17.03.2008:* fissa i criteri e le relative tabelle per la presentazione dei P.U.A. in forma online

*DGR n. 202 del 04.05.2009:* Modifiche al Programma di Azione per le aree vulnerabili da nitrati e proroga dei tempi di presentazione dei PUA per l'anno 2009.

### FINALITÀ DEL PROGRAMMA DI AZIONE

Protezione e risanamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Redazione del bilancio azotato.

Corretta gestione degli effluenti zootecnici.

Riduzione dei contenuti di azoto negli effluenti.

### AMBITO DI APPLICAZIONE

Aziende agricole e/o zootecniche iscritte alla CCAA., le cui superfici aziendali, totalmente o in parte, ed in qualsiasi forma possedute, ricadono nelle zone vulnerabili individuate nella Regione Abruzzo (**Piana del Vibrata e Piana del Vomano**).

## SOMMINISTRAZIONE DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI

**Il quantitativo massimo medio aziendale di azoto organico che si può apportare al terreno è pari a 170 kg per ettaro e per anno.**

Le concimazioni minerali azotate sono ammesse solo con coltura in atto e non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori ai 90 kg/ha di azoto per le colture erbacee ed orticole ed a 50 kg/ha per le colture arboree. Per la corretta predisposizione del P.U.A., l'equazione del bilancio azotato, come predisposto dal Piano di Azione, prevede che il complesso delle fertilizzazioni di apporto azotato sia uguale al complesso delle asportazioni della coltura in atto, e nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola.



Lo spandimento dei letami e dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti di cui al D. Lgs. 217/06, NON è di norma consentito nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio; in ogni caso ciascuna azienda all'interno del periodo sopra citato può prevedere un periodo di non spandimento pari ad almeno 90 giorni consecutivi.



## STOCCAGGIO DEI LIQUAMI E DEI LETAMI

Per tutelare l'ambiente e per avere a disposizione i liquami e i letami nei periodi in cui vanno distribuiti, è necessaria una buona conservazione.

Per i liquami la capacità di stoccaggio è di 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini presenti in aziende che posseggono terreni sui quali vengono coltivati pascolo, prati di media e lunga durata, cereali autunno-vernini; 150 giorni per tutti gli altri allevamenti.

Per i letami e assimilati è previsto l'obbligo di contenimento a 90 giorni su platea.



### TRASPORTO DEI LIQUAMI E DEI LETAMI DAL LUOGO DI PRODUZIONE E/O STOCCAGGIO AL LUOGO DI SPANDIMENTO

I liquami e i letami utilizzati per la concimazione, siano essi destinati all'esterno che all'interno dell'azienda da cui si origina il materiale, devono essere trasportati con mezzi idonei che non permettano fuoriuscita di sostanze e devono essere corredati **dal documento di accompagnamento**, sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda da



cui si origina il materiale trasportato e dal trasportatore, se diverso dal produttore o destinatario utilizzatore.